

INCONTRO 20 DICEMBRE 2021

POSIZIONE CISL SCUOLA

Art.2

...

7. Vista l'assenza di una disciplina sull'acquisizione della titolarità su istituzione scolastica a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.145, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su scuola mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione in ruolo o d'ufficio. La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24.

L'attribuzione di titolarità sull'istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2022/23 si applica altresì ai docenti assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore della citata legge 145 del 2018 che non abbiano già acquisito la titolarità su scuola a seguito di mobilità ottenuta in applicazione del CCNI 2019/2021.

Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l'attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell'assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.

I posti assegnati all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda non sono disponibili per i movimenti.